

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI CONFIDI FERMO DEL 28/05/16

PROGETTO DI FUSIONE per INCORPORAZIONE
di PIETRO RABINI – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi” e
CONFIDI FERMO in
SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE Società cooperativa per azioni

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione (art. 2501 ter, comma 1.1 del c.c.)

Il presente progetto di Fusione, redatto ai sensi e per effetti di cui all'art. 2501 ter del Codice Civile, prevede la incorporazione dei “Confidi” denominati **Confidi Fermo** con sede a Fermo in Via Respighi n.2 codice fiscale 90001750448 (società incorporanda) e **Pietro Rabini – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi”** con sede ad Ancona in Via Fioretti n. 2/A codice fiscale 80002990424 (società incorporanda), nel “Confidi” denominato **Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa per azioni** con sede ad Ancona in Via Sandro Totti n.4 codice fiscale 01422550424 (di seguito SRGM) (società incorporante).

Le società partecipanti alla fusione sono società cooperative per azioni e appartengono alla categoria “Confidi”, la cui regolamentazione è disciplinata essenzialmente dall'art. 13 della legge 326/03 e successive modificazione; svolgono l'attività di rilascio ai soci cooperatori di garanzia collettiva dei fidi intendendosi per tale l'utilizzazione di risorse, provenienti in parte dai soci cooperatori stessi, per la prestazione mutualistica di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di Banche e/o di altri soggetti operanti nel settore finanziario. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, le società partecipanti alla fusione possono prestare garanzie personali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio.

Inoltre le società partecipanti alla fusione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, possono prestare servizi connessi e strumentali al rilascio di garanzie collettive dei fidi e possono essere depositarie, mandatarie o incaricate di fondi istituiti da enti pubblici, nazionali, comunitari e/o privati per la gestione e la destinazione di risorse e/o benefici ai soci cooperatori.

2. Atto costitutivo della società incorporante, con le modificazioni derivanti della fusione (art. 2501 ter, comma 1.2 del c.c.)

La società incorporante “Società Regionale di Garanzia Marche società cooperativa per azioni” è stata costituita con atto del Notaio Guido Bucci di Ancona in data 5 dicembre 1995 Rep. n. 51696;

A seguito della fusione per incorporazione, lo Statuto Sociale di SRGM (Allegato A) sarà quello utilizzato dopo la fusione.

3. Rapporto di cambio delle azioni (art. 2501 ter, comma 1.3 del c.c.)

Le società partecipanti alla fusione sono caratterizzate dalla suddivisione del capitale sociale in azioni, così come previsto dagli artt. 2521 e 2525 del c.c., tenuto in conto anche l'art. 13 comma 17 della legge 326/03.

Le Società hanno un capitale sociale variabile costituito da un numero illimitato di azioni. Il valore nominale di ogni singola azione del capitale sociale di Confidi Fermo è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Il valore nominale di ogni singola azione del capitale sociale di Pietro Rabini – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi” è pari ad euro 51,64 (cinquantuno/64). Il valore nominale di ogni singola azione del capitale sociale di Società Regionale di Garanzia Marche è pari ad euro 25,82 (venticinque/82).

Ad ogni socio delle tre Società, risulta attribuito un numero di azioni pari al capitale sottoscritto diviso il valore nominale di ogni azione e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legislazione in materia di cooperative.

Nell’ambito della compagine sociale delle Società partecipanti alla fusione sono presenti figure diverse dai “soci cooperatori” quali i “soci sovventori”, che posseggono azioni di valore nominale pari a quelle dei soci cooperatori ma non hanno diritto di avvalersi delle prestazioni e dei servizi delle Società stesse.

Il rapporto di cambio delle quote di capitale sociale, indicante l’entità della partecipazione dei soci dei “confidi” incorporandi (Confidi Fermo e Pietro Rabini – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi”) nel “confidi” incorporante (Società Regionale di Garanzia Marche), è determinato, ai sensi di quanto consentito dal comma 40 dell’art. 13 Legge 326/03 e successive modificazioni, sulla base del valore nominale delle azioni di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

Ogni Società partecipante alla fusione, infatti, persegue finalità mutualistiche, stante il limite di operatività, esclusivamente verso soci, imposto dal comma 2 dell’articolo 13 Legge 326/03 citata. Gli Statuti delle Società partecipanti alla fusione, inoltre prevedono “clausole mutualistiche” più restrittive di quelle richieste dall’articolo 2514 del codice civile, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 della Legge 326/03 citata e, precisamente, dai commi 18 e 19 che, rispettivamente, prevedono il divieto di distribuzione di utili od avanzi di gestione e l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione al Fondo Interconsortile a cui il confidi aderisca.

Gli statuti sociali delle Società partecipanti alla fusione, inoltre, prevedono eguali diritti per i soci cooperatori nel rispetto del principio di “parità di trattamento”, richiesto dall’articolo 2516, 1° comma del codice civile, sia in termini di accesso ai servizi che per quanto concerne il diritto di voto. In particolare, gli Statuti delle Società partecipanti alla fusione, prevedono che ogni socio, indipendentemente dal valore di capitale sociale sottoscritto, possa esprimere un solo voto nelle assemblee sociali.

La partecipazione delle imprese associate alle Società partecipanti alla fusione, pertanto, lungi dall’essere qualificabile come “per scopo di lucro” rappresenta per ciascuna di esse il mero strumento volto alla realizzazione dello scambio mutualistico, cioè quell’insieme di rapporti contrattuali in grado di fare ottenere servizi di garanzia collettiva fidi e servizi a questa connessi o strumentali, a condizioni complessivamente migliori rispetto a quelle reperibili sul “libero mercato”.

Il rapporto di cambio sarà, pertanto, determinato nella misura di $(250:25,82)=9,6824167$, nel senso che ad ogni socio di Confidi Fermo sarà assegnato un numero di azioni di Società Regionale di Garanzia Marche Scpa pari a 9 azioni di Confidi Fermo possedute, per un valore nominale complessivo pari a quello della partecipazione posseduta nell’incorporata alla data di iscrizione dell’Atto di fusione, così come previsto dal Progetto di fusione per la decorrenza degli effetti giuridici (o “reali”), ai sensi di quanto consentito all’articolo 2504 bis, 2° comma del codice civile. Per ogni azione di Confidi Fermo si genera un resto di Euro 17,62 che sarà rimborsato ai soci nei limiti di cui all’art. 2501 ter del codice civile.

Il rapporto di cambio sarà, pertanto, determinato nella misura di $(51,64:25,82)=2$, nel senso che ad ogni socio di Pietro Rabini – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi” sarà assegnato un numero di azioni di Società Regionale di Garanzia Marche Scpa pari a quello di azioni di Pietro Rabini – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi” possedute moltiplicato per il rapporto di cambio, per un valore nominale complessivo pari a quello della partecipazione posseduta nell’incorporata alla data di iscrizione dell’Atto di fusione, così come previsto dal Progetto di fusione per la decorrenza degli effetti giuridici (o “reali”), ai sensi di quanto consentito all’articolo 2504 bis, 2° comma del codice civile. Non sarà richiesto alcun conguaglio in denaro.

In ogni Società partecipante alla fusione, pertanto, il patrimonio netto risulta essere notevolmente superiore al capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, il cui valore nominale è del tutto integro e non eroso da perdite economiche, neppure pregresse.

4. Modalità di assegnazione delle azioni del capitale sociale della società incorporante (art. 2501, comma 1.4 del c.c.)

Le azioni della Società incorporante saranno attribuite ai Soci delle Società incorporate a seguito di contestuale aumento di capitale sociale della stessa. Tale aumento, sarà di valore nominale e contabile pari al valore contabile del capitale sociale posseduto nella Società incorporata, da parte di tutte i soci. Le azioni di capitale sociale della “Società Regionale di Garanzia Marche Scpa” saranno attribuite ai soci di Confidi Fermo con sede a Fermo in Via Respighi n.2 ed ai soci di “Pietro Rabini – Cooperativa Artigiana di garanzia collettiva dei fidi – “confidi” con sede ad Ancona in Via Fioretti n. 2/A alla data di iscrizione dell’Atto di fusione, così come previsto dal Progetto di fusione per la decorrenza degli effetti giuridici (o “reali”), ai sensi di quanto consentito all’articolo 2504 bis, 2° comma del codice civile.

Con effetto da tale data, la Società incorporante provvederà ad annotare nel Libro Soci l’avvenuta instaurazione del rapporto sociale, unitamente alla titolarità delle azioni di capitale sociale.

5. Partecipazione agli utili: decorrenza (art. 2501 ter, comma 1.5 del c.c.)

Lo Statuto della società incorporante non prevede la possibilità di effettuare distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, nel rispetto dell’art. 13 comma 18 della legge 326/03 e successive modificazioni.

Tale divieto sarà operante per la vita della Società ed anche in caso di scioglimento, nonché di recesso, decadenza, esclusione o morte di un socio.

Analogo divieto è previsto negli attuali Statuti delle società partecipanti alla fusione.

6. Effetti della fusione (art. 2501 ter, comma 1.6 del c.c.)

In forza della previsione di cui all’articolo 2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all’articolo 2501-ter, numero 5 e 6, del codice civile nonché gli effetti fiscali di cui all’articolo 172, nono comma, D.P.R. 917/1986, avranno efficacia a far fede dal primo giorno del mese successivo dell’ultima iscrizione dell’Atto di fusione.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2504-bis l'efficacia giuridica dell'operazione di fusione mediante incorporazione, decorrerà dal primo giorno del mese successivo dell'ultima iscrizione dell'Atto di fusione.

Gli organi sociali della società incorporante rimangono in carica sino alla naturale scadenza del loro mandato, prevista al momento dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 per il Consiglio di Amministrazione e dell'esercizio 2016 per il Collegio Sindacale.

Gli organi sociali della società incorporata decadono a decorrere dalla data in cui la fusione produce gli effetti giuridici.

7. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e agli amministratori (art. 2501 ter, commi 1.7 e 1.8 del c.c.)

La fusione illustrata nel presente Progetto non prevede particolari trattamenti di favore nei confronti di nessuna categoria di soci né prevede vantaggi di sorta a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. Altre informazioni

- a) A seguito della fusione la Società incorporante mantiene la propria denominazione sociale e la propria sede legale.
- b) Le società partecipanti alla fusione, ai sensi dell'art. 13 comma 40 della legge 326/03 e successive modificazioni, non hanno provveduto alla nomina degli esperti per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, prevista dall'art. 2501 sexies del c.c..

Il presente progetto di fusione sarà depositato, ai sensi dell'art. 2501 ter comma 2 del c.c., presso il Registro delle Imprese di entrambe le società partecipanti alla fusione.

Il Progetto di fusione, la Relazione degli Amministratori unitamente al bilancio d'esercizio 2015, ai bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014 ed ogni altra documentazione di legge, sono depositati presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione, nei termini previsti dall'art. 2501 septies del c.c. perché i soci possano prenderne visione.

Le Assemblee Straordinarie delle società partecipanti alla fusione saranno convocate decorso il termine minimo previsto dall'art. 2501 ter del c.c.

Fermo, lì 28 maggio 2016

Consorzio fidi del fermano
per Il Consiglio Direttivo
Andrea Santori
Presidente